

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 427/10^a

Siano
03.05.19
gh



Consiglio Regionale della Calabria
Il Consigliere Regionale
On. Domenico Battaglia

4^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA**

Proposta di legge

Di iniziativa del Consigliere Regionale:
Battaglia

Recante

**“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 05/11/2009,N.40 : ATTIVITA'
ESTRATTIVE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA”**

Reggio Calabria li 03/05/2019

Il Consigliere Regionale

Domenico Battaglia

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 13103 del 3/5/2019

Classificazione 2.5

RELAZIONE

La legge regionale n. 40/2009 regola le “Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria”. La normativa prevede, all’art. 26, inserito nel Titolo V – Disposizioni Transitorie e Finanziarie -, la procedura di aperture di nuove cave nonché di ampliamenti non prevedendo l’istituto della proroga in tale regime.

Con la presente, riscrivendo l’intero art. 26, si propongono alcune modifiche, adeguamenti nonché l’inserimento di un nuovo comma, inerente l’istituto della proroga, al fine di completare e semplificare la procedura transitoria riguardante le attività estrattive dalla previgente normativa fino all’entrata in vigore del PRAE (Piano Regolatore Regionale della Attività Estrattive).

Questa fondamentale modifica comporta il superamento di una persistente commistione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione con riferimento ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione all’apertura di nuove cave, ampliamenti e della proroga nella fase transitoria disciplinata dall’art. 26, in coerenza con il principio di separazione delle suddette attività stabilito sia dalla normativa nazionale che da quella regionale vigente in materia. Il risultato di tale modifica, con l’eliminazione del doppio passaggio in Giunta e del parere della commissioni consiliari competenti, è notevolissimo in quanto è di tutta evidenza la snellimento procedurale operato anche con riferimento alle istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 40/2009.

Inoltre, con la modifica e iscrizione di questo articolo, si introduce il concetto di “autorizzazione di proroga”, commisurato al giacimento residuo. Ciò comporta la possibilità di superare l’imposizione di un limite temporale prestabilito consentendo di collegare la durata dell’autorizzazione al giacimento residuo ancora da coltivare. Di conseguenza l’interessato, alla scadenza del titolo autorizzatorio originario o della prima proroga, avrà facoltà di presentare nuova istanza di proroga.

Tale ultima istanza può essere, evidentemente, presentata anche dall’interessato che abbia usufruito della seconda proroga alla scadenza della quale, in assenza della novella, non avrebbe più potuto condurre l’attività estrattiva sul sito già autorizzato, pur in presenza di un sito ancora sfruttabile.

La fattispecie della proroga inserita nel Titolo V delle disposizioni transitorie e finanziarie della legge regionale n. 40/2009 è da ritenere applicabile, in via estensiva, a tutte le attività estrattive ricadenti nel cosiddetto regime transitorio disciplinato dagli articoli 25 e seguenti. Quindi è da ritenersi attuabile per tutte le fattispecie autorizzate sia in vigenza della legge regionale n. 40/2009 sia ai sensi della precedente normativa. E’ evidente, infatti, che un’interpretazione più restrittiva del dettato normativo oltre a determinare un’ingiustificata diversità di disciplina comporterebbe un ambito di applicazione delle norme eccessivamente ristretto, rischiando di vanificare l’intento del legislatore di dare un nuovo impulso al settore con le norme in questione.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale in quanto contiene norme di natura ordinamentale, con le quali si apportano modifiche alla legge regionale n. 40/2009 che mirano a completare e semplificare la procedura transitoria riguardante le attività estrattive dalla previgente normativa fino all'entrata in vigore del PRAE (Piano Regolatore Regionale della Attività Estrattive).

Pertanto a suffragare quanto sopra enunciato, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|----------|---|--------------------|---------------------------------|---------|
| 1 | Non comporta oneri finanziari in quanto contiene disposizioni finalizzate a semplificare la procedura transitoria riguardante le attività estrattive dalla previgente normativa fino all'entrata in vigore del PRAE | // | // | // |
| 2 | Reca la clausola di invarianza finanziaria | // | // | // |
| 3 | Dispone l'entrata in vigore della presente legg | // | // | // |

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In assenza di oneri, non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli stessi.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

| Programma / capitolo | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Totale |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| // | // | // | // | // |
| Totale | | | | |

Articolo 1

(Modifica all'articolo 26 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 40/2009 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

(Apertura di nuove cave – ampliamenti - proroghe)

1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di attività estrattive e solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante dell'ORAE, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.
3. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.
4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a cinque anni.
6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del PRAE l'ampliamento dell'attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12.
7. L'autorizzazione di proroga può essere concessa, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo."

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.